



Informa

Disponibili le comunicazioni delle somme dovute per la “rottamazione-quinquies”

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha recentemente reso nota la messa a disposizione, a favore dei soggetti che hanno presentato la domanda di adesione alla c.d. “rottamazione-quinquies”, della Comunicazione di risposta riportante l'esito della richiesta (accoglimento / rigetto).

Nella Comunicazione di accoglimento è riportato un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi dovuti e le scadenze di versamento delle rate. Ai fini del versamento sono inoltre allegati i moduli relativi alle prime 10 rate.

Ai fini dell'adesione alla c.d. “rottamazione-quinquies”, introdotta dall'art. 1, commi da 82 a 110, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), che consente la definizione agevolata (estinzione del debito, senza sanzioni, interessi, somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio) dei carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023, i soggetti interessati dovevano presentare un'apposita domanda entro il 30.4.2026.

L'accoglimento / diniego della domanda da parte dell'Agente della riscossione deve intervenire, come stabilito dal citato comma 92, **entro il 30.6.2026**.

Nel rispetto di tale termine, recentemente l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il Comunicato stampa 23.6.2026, ha reso nota la messa a disposizione della “Comunicazione delle somme dovute” contenente l'esito della richiesta nonché quanto dovuto.

A tale ultimo proposito si rammenta che le somme dovute ai fini della definizione agevolata devono essere **versate** alternativamente:

- in **unica soluzione**, entro il **31.7.2026**;
- in un **massimo di 54 rate bimestrali (9 anni)**, di pari importo (la singola rata non può essere inferiore a € 100).

L'importo dovuto è **ripartito in base al numero di rate scelto dal contribuente**, fermo restando che ciascuna rata non può essere di importo inferiore, come accennato, a € 100.

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle FAQ aggiornate al 23.6.2026, pubblicate sul proprio sito Internet, qualora per effetto della ripartizione le rate risultino di importo inferiore a tale limite, quanto dovuto è ridotto “d'ufficio” nella misura “*strettamente necessaria*” a garantire il rispetto, per ciascuna rata, dell'importo minimo.

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES		
Presentazione domanda		entro 30.4.2026
Comunicazione somme dovute da parte dell'Agenzia Entrate-Riscossione		entro 30.6.2026
Versamento	unica soluzione / 1° rata (max 54)	entro 31.7.2026
	2° e 3 rata	entro 30.9 / 30.11.2026
	dalla 4° alla 51° rata	entro 31.1 / 31.5 / 31.7 / 30.9 / 30.11 dal 2027 al 2034
	dalla 52° alla 54° rata	entro 31.1 / 31.5 / 31.7.2035
	 Come disposto dall'art. 10, comma 2-bis, DL n. 38/2026, c.d. “Decreto fiscale”, opera la c.d. “tolleranza” e pertanto il versamento è considerato valido ancorché effettuato entro 5 giorni dalla scadenza relativamente: • all'unica rata, da versare entro il 31.7.2026 (è quindi possibile effettuare il versamento entro il 5.8.2026); • all'ultima rata.	

COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Come sopra accennato, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso nota la disponibilità delle Comunicazioni “di risposta” riferite alla domanda di adesione alla “rottamazione-quinquies”.

Le Comunicazioni sono messe a disposizione del contribuente:

- **esclusivamente nell'area riservata** del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, accedendo tramite SPID, CIE, CNS, Credenziali AdE (solo professionisti e imprese), in caso di presentazione della domanda di adesione utilizzando tale area riservata;
- sia **nell'area riservata** del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sia **inviare al domicilio** (casella PEC / indirizzo “fisico”, tramite lettera raccomandata) indicato nella domanda di adesione in caso di presentazione della domanda di adesione utilizzando l'area pubblica del predetto sito.

Le tipologie di Comunicazione disponibili sono così individuate.

Nella **Comunicazione di accoglimento totale / parziale della richiesta (AT / AP)** sono contenute le seguenti ulteriori informazioni:

- ammontare complessivo delle **somme dovute**;
- **scadenza dei pagamenti** in base alla scelta indicata dal contribuente nella domanda di adesione (unica soluzione / rate);
- **moduli di pagamento precompilati** relativi alle prime 10 rate.

Come precisato nel citato Comunicato 23.6.2026, in caso di scelta per il pagamento in più di 10 rate, *“gli ulteriori moduli di pagamento saranno presto disponibili”*:

- nell'area riservata;
- esclusivamente in caso di presentazione della domanda nell'area pubblica, anche inviati, *“prima della scadenza dell'undicesima rata”*, al domicilio indicato nella domanda stessa;
- **informazioni** per richiedere l'eventuale **domiciliazione bancaria** dei pagamenti sul proprio conto corrente.

In particolare, oltre che presso lo sportello è possibile richiedere la domiciliazione anche tramite il servizio *“Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata”*.

Nell'area pubblica, è stato altresì attivato il servizio **“ContiTu”** che consente al contribuente di scegliere di pagare soltanto alcuni degli avvisi / cartelle contenuti nella *“Comunicazione delle somme dovute”*.

In merito si riporta la nuova FAQ dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Posso pagare solo alcune delle cartelle / avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute?

Sì, se la tua domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies è stata accolta e intendi pagare solo alcune delle cartelle / avvisi compresi nella *“Comunicazione”*, puoi utilizzare il servizio ContiTu, disponibile nell'area pubblica del sito Internet. ContiTu ti consente di rimodulare l'importo totale dovuto del tuo piano di adesione alla Rottamazione-quinquies e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione. Basta indicare il codice fiscale dell'intestatario della Comunicazione, il numero e la data del documento, una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta e indicare il progressivo delle cartelle (riportato nel prospetto di sintesi presente nella Comunicazione) per le quali si vuole proseguire con il pagamento agevolato. Confermata l'operazione, riceverai alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate. Per i restanti debiti riportati nella *“Comunicazione”* non inseriti nella rimodulazione, la Rottamazione-quinquies non produrrà effetti e l'Agente della riscossione dovrà riprendere - come prevede la legge - le azioni di recupero.

Impianti fotovoltaici: la tassazione delle somme incassate nel 2025 dal GSE

Le somme incassate dal GSE da una persona fisica privata, con riferimento all'energia prodotta da impianti di potenza non superiore a 20 kW, costituiscono redditi derivanti da attività commerciali occasionali da dichiarare a rigo RL14 del mod. REDDITI 2026.

A tal fine, il contribuente può *“recuperare”* quanto percepito nel 2025:

- dalla propria dichiarazione dei redditi precompilata;
- dall'Area clienti del GSE.

Con la **realizzazione di un impianto fotovoltaico** con potenza non superiore a 20 kW è possibile **produrre energia per soddisfare i propri bisogni e/o cedere sul mercato l'energia prodotta**. In particolare, l'energia prodotta e non autoconsumata può essere oggetto di uno dei seguenti contratti con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE):

- c.d. **“scambio sul posto”** (SSP);
- c.d. **“ritiro dedicato”** (RID).

I proventi derivanti dalle predette cessioni rappresentano redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. i), TUIR, ossia redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Con il Decreto 21.1.2025, il MEF ha previsto l'obbligo a carico del GSE di **comunicare all'Agenzia delle Entrate** i dati riguardanti i proventi, erogati alle persone fisiche / condomini, derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in eccedenza e non autoconsumata a seguito dell'utilizzo di impianti con **potenza fino a 20 kW**, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (le modalità di invio dei predetti dati sono state stabilite dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 31.1.2025).

La comunicazione riguarda, in particolare:

- l'ammontare dei proventi corrisposti nell'anno precedente **nell'ambito del servizio “scambio sul posto”**, derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto, realizzato per esigenze abitative o condominiali, esuberante rispetto ai consumi privati;
- l'ammontare dei proventi corrisposti nell'anno precedente **riconosciuti per il servizio “ritiro dedicato”** derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto, realizzato per esigenze abitative o condominiali, esuberante rispetto ai consumi privati.

Come sopra accennato i redditi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta in eccedenza rispetto al proprio fabbisogno costituiscono redditi derivanti da attività commerciali occasionali e vanno dichiarati quali redditi diversi a **riga RL14** del mod. REDDITI 2026 PF.

Contratto “scambio sul posto”

Come specificato dal GSE il servizio “scambio sul posto” è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l'energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

Nell'ambito del predetto servizio:

- il contribuente è tenuto a versare solo la differenza tra l'energia effettivamente prelevata e quella immessa nella rete;
- sono previste due tipologie di pagamento:
 - un contributo in conto scambio (non rilevante ai fini fiscali);
 - la **liquidazione dell'eccedenza** (da tassare come **reddito diverso**).

Il trattamento fiscale dell'eccedenza è collegato alla potenza (fino a / superiore a 20 kW) dell'impianto e al fatto che lo stesso sia installato o meno per far fronte a bisogni energetici dell'abitazione del contribuente. In particolare, in presenza di un impianto:

- con potenza fino a 20 kW installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione dell'utente, l'eccedenza rappresenta un **reddito diverso** (attività commerciale occasionale);
- con potenza superiore a 20 kW o fino a 20 kW ma non a servizio dell'abitazione dell'utente, l'eccedenza configura un **reddito d'impresa** (attività commerciale).

Nell'ambito di una specifica FAQ il GSE ha evidenziato che l'importo da tassare nella dichiarazione dei redditi è relativo alle **sole eccedenze**:

- **pagate (incassate) tramite bonifico bancario;**

oppure

- **utilizzate per eventuali compensazioni** a favore del GSE, come nel caso di:
 - costi amministrativi;
 - conguagli negativi a debito dell'operatore;
 - debiti derivanti da altri contratti nella titolarità dell'operatore.

Tenendo presente anche quanto specificato dallo stesso GSE nella FAQ 22.4.2026, le persone fisiche possono “recuperare” quanto incassato nel 2025:

- accedendo alla propria **dichiarazione dei redditi precompilata**;
- accedendo all'**Area clienti del GSE** (tramite SPID, CIE o credenziali):
 - cliccando su “Operazioni” > “Documenti del GSE”;
 - selezionando l'operatore associato;
 - scaricando il documento “Riepilogo Redditi Diversi” dell'anno di riferimento.

Contratto “ritiro dedicato”

Il “ritiro dedicato”, come specificato dal GSE, consiste in una modalità semplificata per la **cessione dell'energia immessa** in rete dagli impianti in esame. Per le persone fisiche, il servizio può essere in regime di **cessione parziale o totale dell'energia elettrica**. In particolare:

- in caso di **cessione parziale** dell'energia, in presenza di impianti con potenza non superiore a 20 kW, asserviti all'abitazione dell'utente, le somme riconosciute costituiscono **redditi diversi** da tassare nella dichiarazione dei redditi. Quanto incassato nel 2025 può essere “recuperato”:
 - accedendo alla propria **dichiarazione dei redditi precompilata**;
 - accedendo all'**Area clienti del GSE** (tramite SPID, CIE o credenziali):
 - cliccando su “Operazioni” > “Documenti del GSE”;
 - selezionando l'operatore associato;
 - scaricando il documento “Riepilogo Redditi Diversi” dell'anno di riferimento;
- **negli altri casi di cessione parziale e, indipendentemente dalla potenza dell'impianto, in caso di cessione totale dell'energia**, l'attività è considerata “commerciale” e le somme riconosciute costituiscono componenti positivi di **reddito d'impresa**. Il soggetto interessato è quindi tenuto a rispettare gli adempimenti fiscali relativi all'esercizio di un'attività imprenditoriale (apertura partita IVA, fatturazione, ecc.).

Deduzione / detrazione spese sanitarie e prospetto STS

è possibile utilizzare il prospetto delle spese sanitarie predisposto dal Sistema Tessera Sanitaria (STS), scaricabile dal relativo sito Internet, per “certificare” il sostenimento delle spese da indicare in dichiarazione dei redditi al fine di fruire della relativa detrazione / deduzione.

Resta fermo che il contribuente deve attestare:

- con un'autocertificazione, che il prospetto “utilizzato” per il mod. 730 / REDDITI corrisponde a quello scaricato dal STS;
- con l'apposita documentazione richiesta a seconda della fattispecie, che sono soddisfatte le condizioni soggettive, nei casi in cui la detrazione / deduzione della spesa è subordinata a specifici requisiti soggettivi.

Ai fini della predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 / REDDITI 2026) si rammenta che è **possibile verificare le spese sanitarie** sostenute nel 2025, detraibili / deducibili, con modalità diverse rispetto al controllo dei singoli documenti di spesa.

PROSPETTO DI DETTAGLIO STS IN LUOGO DEI SINGOLI DOCUMENTI DI SPESA

Le istruzioni del mod. REDDITI confermano quanto indicato nella Circolare 19.6.2023, n. 14/E e nella FAQ 17.7.2025, in cui l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che



*“il **prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria** può essere conservato ed esibito in **alternativa ai singoli documenti di spesa** (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), **purché accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria** [...]”.*

Resta fermo che se la detrazione spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione”.

Merita inoltre evidenziare che le stesse istruzioni confermano che, come indicato nella citata Circolare n. 14/E, in caso di presentazione della dichiarazione precompilata:

- con modifiche, il **CAF / professionista abilitato**, al fine di adempiere agli **obblighi di verifica e conservazione della documentazione** prevista nell'ambito del visto di conformità, per le spese sanitarie, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), **può considerare / conservare il prospetto dettagliato delle spese sanitarie** fornito dal contribuente (scaricato dal sito Internet del STS);
- **direttamente dal contribuente**, partendo dalla dichiarazione dei redditi precompilata:
 - **senza modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri** che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate;
 - **con modifiche** che incidono sulla determinazione del reddito / imposta, **saranno effettuati i controlli documentali sui soli oneri che risultano modificati**;
- **tramite un CAF / professionista abilitato**:
 - **senza modifiche, non si effettua il controllo formale** sui dati relativi agli **oneri** indicati nella dichiarazione precompilata **forniti dai soggetti terzi**;
 - **con modifiche** che incidono sulla determinazione del reddito / imposta, **i controlli documentali saranno effettuati anche sugli oneri comunicati** all'Agenzia delle entrate dai soggetti terzi, **ad eccezione dei dati delle spese sanitarie**, per le quali il controllo formale è effettuato **soltanto** sui documenti che **non risultano nella dichiarazione precompilata**.

Diversamente, i dati comunicati dai sostituti d'imposta con la CU possono essere sempre oggetto di controllo documentale.

In ogni caso l'Agenzia può richiedere la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei **requisiti soggettivi** richiesti per la fruizione delle detrazioni / deduzioni in esame.



Unitamente al predetto prospetto STS il **contribuente deve fornire**:

- una **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio ex art. 47, DPR n. 445/2000 attestante che il **prospetto consegnato corrisponde a quello scaricato dal STS**;
- la **documentazione attestante** il possesso degli specifici **requisiti soggettivi** quando questi sono richiesti per il riconoscimento della detrazione / deduzione dell'onere.

Ai fini in esame, si rammenta che il contribuente è tenuto a:

- accedere nella **“Area riservata al cittadino”** del sito Internet del STS (con SPID / CIE / TS / CNS);
- selezionare la sezione **“Consultazione spese sanitarie”** e l'anno di pagamento delle spese (2025 per il mod. 730/REDDITI 2026);
- con la funzione **“Scarica tutte le spese”** scaricare il file delle spese predisposto dal STS.



La tua impresa,
i nostri servizi

FACCIAMO CRESCERE

LA TUA AZIENDA

